

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.
ALMIRANTE: Vertenza fra le aziende elettriche municipalizzate di Modena e un gruppo di lavoratori già licenziati per epurazione (1305)	13529
GRECO: Contributi unificati in agricoltura (1348)	13530
GUADALUPI: Revisione delle pratiche di imposizioni tributarie di profitti di guerra, di speculazioni e di patrimonio progressivo della ditta Daniele Oronzio fu Bonaventura da Mottola (Taranto) (1416)	13531
LARUSSA: Sopraelevazione del palazzo di Giustizia di Catanzaro (1096)	13531
MANNIRONI: Esenzione ventennale dai dazi doganali per le macchine, attrezzi, materiali destinati alla produzione e trasformazione dei prodotti agricoli della regione sarda ed al suo sviluppo industriale (1029)	13531
PALLENZONA: Contribuzioni volontarie dei dipendenti da enti pubblici locali e parastatali (1397)	13532
RICCIO: Proroga del condono di penalità tributarie (2)	13533
ROSELLI: Cessione ad industria privata dello stabilimento già arsenale di Gardone V. T. (Brescia) (1234)	13533
WALTER: Sospensione della Lotteria ip-pica di Merano (15)	13533
ZACCAGNINI: Sistemazione in ruolo degli avventizi	13534
ZACCAGNINI: Aste pubbliche per l'assegnazione dei magazzini di vendita di generi di monopolio	13534

ALMIRANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se intende intervenire nella vertenza fra le aziende elettriche municipalizzate di Modena ed un gruppo di lavoratori già licenziati per epurazione, dato che la commissione interna e l'amministrazione delle aziende si oppongono alla riassunzione in servizio di tali lavoratori, sebbene la magistratura si sia pronunziata a favore dei lavoratori stessi ».

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero, la vertenza a suo tempo originatasi fra le aziende municipalizzate di Modena ed un gruppo di ex dipendenti, già licenziati per epurazione, venne composta presso la sede dell'ufficio provinciale del lavoro, come da verbali di conciliazione del 5 e 23 agosto 1948. Solo cinque sono gli ex dipendenti che non accettarono la definizione in via transattiva loro proposta e che successivamente hanno anche impugnato le decisioni in merito intervenute ad opera della magistratura adita.

« In particolare:

1°) lavoratore Mantovani Homes, non soddisfatto della sentenza della Corte di appello di Bologna del 15 luglio 1948 (liquidazione di tre annualità di stipendio e competenze accessorie, ma nessun diritto alla riassunzione) circa due mesi or sono ha prodotto ricorso per Cassazione avverso la pronunzia in parola;

2°) lavoratore Lusuardi Aldo, liquidato di ogni sua spettanza e riassunto in servizio, conformemente a sentenza della Corte di appello di Bologna, trovasi attualmente in disponibilità (con metà dello stipendio) a sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per il periodo occorrente a raggiungere il termine di quiescenza, salva la possibilità di richiamo in servizio, ove i motivi di incompatibilità, a suo tempo insorti, vengano a cessare. È noto, infatti, che la riassunzione del Lusuardi causò uno sciopero di protesta, per cui la di lui messa in disponibilità parve l'unica possibile soluzione, confermata, del resto, da una successiva sentenza della medesima Corte d'appello (in data 12 luglio 1949), adita dal Lusuardi con avversa tesi;

3°) anche il lavoratore Belifi Anacleto venne riassunto in servizio dalle aziende municipalizzate di Modena ma, per il suo stato di salute, egli venne proposto per il collocamento in quiescenza, per il quale sono in corso le pratiche mediche necessarie, ad opera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1949

4°) quanto agli ex dipendenti Cattafesta Mario, Bellei Aristide e Nicolini Giuseppe, nel gennaio 1947 essi convennero le aziende in parola presso il tribunale di Modena, chiedendo la riassunzione in servizio o, quanto meno, la risoluzione del contratto per colpa di esse medesime con conseguente risarcimento di danni (presunti in lire 600.000).

« Intervenuta, pendente il giudizio, una transazione (regolarmente verbalizzata dal giudice istruttore) con il lavoratore Bellei Aristide, altra se ne ebbe direttamente con i rimanenti interessati i quali conseguirono una liquidazione di lire 650.000 e 750.000 ciascuno. A quanto risulta, una seconda azione è stata da questi ultimi promossa contro le aziende predette, dichiarando nulla per vizio di violenza la transazione di cui sopra.

« Stando i fatti nei termini suesposti e a parte, in più casi la pendenza di giudizi presso la magistratura, non ravvisa la possibilità né la opportunità dell'intervento sollecitato ».

Il Ministro
FANFANI.

GRECO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non creda che l'attuale sistema di accertamento e d'imposizione dei contributi unificati per l'agricoltura in base a criteri del tutto presuntivi e che possono quindi degenerare, così come purtroppo si verifica, in irrazionali ed arbitrari, non debba essere sostituito con altro sistema ispirato a criteri di perequazione dai quali verrebbe pure uno snellimento in quella che è oggi la bardatura burocratica degli uffici ed una notevolissima diminuzione di ricorsi da parte dei contribuenti ».

RISPOSTA. — « Le difficoltà che spesso incontrano l'applicazione del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, concernente le modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori per le assicurazioni sociali in genere nonché le sperequazioni che possono manifestarsi nella determinazione del presunto impiego di mano d'opera a carico delle singole aziende agricole anche in relazione alle varie zone, non sono sfuggite all'attenzione di questo Ministero.

« Da tempo, anzi, la questione relativa ai criteri di determinazione di tali contributi ha formato oggetto di approfondito esame anche ad opera della commissione di studio per la riforma della previdenza sociale, le cui risultanze sono valse a porre in evidenza i pregi e i difetti dei vari sistemi proposti.

« Il sistema di imposizione sul presunto impiego di mano d'opera, previsto dal decreto su citato, se da un lato richiede laboriosi accertamenti di carattere tecnico (forma di conduzione, colture praticate, bestiame posseduto, superficie della azienda, ecc.) deve, peraltro, ritenersi finora il più rispondente ai principi della vigente legislazione sulla obbligatorietà delle assicurazioni sociali che prevede — come è noto — la determinazione del contributo assicurativo in rapporto ai salari dei quali il contributo stesso forma parte integrante.

« Infatti, il sistema attualmente in vigore tende all'accertamento della mano d'opera tecnicamente occorrente per le singole attività agrarie e, quindi, presumibilmente impiegata dalle aziende stesse.

« Le disposizioni di legge che regolano la materia danno modo alle commissioni provinciali di adottare opportuni accorgimenti atti ad eliminare, o per lo meno ad attenuare, le sperequazioni che possono manifestarsi nella determinazione del presunto impiego di mano d'opera a carico di ciascuna azienda agricola. Si può, al riguardo, affermare che nelle zone nelle quali l'agricoltura presenta caratteristiche ben definite e l'azienda è regolarmente appoderata, non si hanno a lamentare sperequazioni degne di rilievo, e il fabbisogno teorico di mano d'opera (determinato in base ai coefficienti ettari-cultura) si rivela quasi sempre rispondente al reale impiego della mano d'opera stessa.

« Nelle zone, invece, a economia povera, ove la proprietà terriera è frazionata e i rapporti contrattuali sono non bene identificabili, possono effettivamente verificarsi nella determinazione dell'onere contributivo, gli inconvenienti lamentati, eliminabili, comunque, con agevolazioni alle piccole aziende, soprattutto quelle a conduzione familiare (coltivatori diretti). Il che non si è mancato di fare, tenendo conto della capacità di lavoro delle famiglie coltivatrici.

« Come è noto, al fine di perfezionare il sistema contributivo di cui trattasi, è stata negli ultimi anni concessa alle commissioni provinciali la facoltà di applicare i contributi in base all'accertamento dell'effettivo impiego di mano d'opera assunta da ciascuna azienda nell'anno precedente.

« Tale sistema di accertamento è stato nel decorso anno agrario 1948-49 adottato in 22 provincie e i risultati ottenuti si sono manifestati inattendibili tranne che per alcune di esse (Firenze, Udine, Siena, Brescia, Bergamo e Cremona) ove quasi tutta la mano d'ope-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1949

ra ha un rapporto fisso di lavoro ed è, quindi, facilmente indentificabile.

« Tuttavia, il sistema può essere suscettibile di perfezionamento e potrà in molte zone dare buoni risultati, sempre che da parte delle categorie interessate (datori di lavoro e lavoratori) venga osservato l'obbligo della denuncia della mano d'opera assunta.

« È per tale motivo che questo Ministero non ritiene consigliabile, né opportuno, abbandonare la via in atto seguita per addivenire ad altri criteri i quali, se pure possono presentare singoli vantaggi, offrono tuttavia il fianco a svariate e fondate obiezioni già sotto l'aspetto tecnico e dottrinario e tale da sconsigliarne la pratica applicazione ».

Il Ministro

FANFANI.

GUADALUPI. — *Al Ministro delle finanze.*

— « Per conoscere se non ritenga opportuno nell'interesse dello Stato, disporre una completa revisione — da affidare a funzionario elevato di grado — delle pratiche di imposizioni tributarie di profitti di guerra, di speculazione e di patrimonio progressivo della ditta Daniele Oronzo fu Bonaventura da Mottola (Taranto).

« La richiesta è causata dal fatto che il competente Ufficio delle imposte avrebbe accertato un patrimonio di appena 10 milioni di lire, mentre risulta che in sede di contestazione giudiziaria — allo scopo di evitare un dissesto economico e le conseguenze di legge — quel contribuente ha dimostrato di possedere un patrimonio di oltre 300 milioni ».

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta di revisione, si comunica che è stato disposto che un funzionario di grado quinto provveda personalmente a revisionare la posizione tributaria della ditta Daniele Oronzo, fu Bonaventura da Mottola (Taranto), con particolare riguardo alle imposizioni dirette straordinarie.

« Si fa riserva di ulteriori comunicazioni non appena questo Ministero sarà pervenuto in possesso dei dati necessari ».

Il Ministro

VANONI.

LARUSSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non crede necessario provvedere alla sopraelevazione del palazzo di giustizia di Catanzaro, richiesta dalle necessità inderogabili di quella gloriosa e centenaria Corte di appello ».

RISPOSTA. — « Il progetto dei lavori di sopraelevazione del palazzo di giustizia di Catanzaro, dell'importo di lire 87.000.000 fu sottoposto nell'ottobre dello scorso anno, all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale, però, non lo ritenne meritevole di approvazione.

« Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria ha pertanto disposta la compilazione di un nuovo elaborato, per la sopraelevazione di una parte soltanto del fabbricato, da adibirsi esclusivamente ad uso degli uffici giudiziari per una ridotta spesa di lire 30.000.000, che è stata, ad ogni buon fine, compresa nel programma esecutivo del corrente esercizio finanziario.

« Si attende, perciò, che tale progetto venga inoltrato a questo Ministero, per esperire su di esso la prescritta istruttoria tecnico-amministrativa ed adottare i conseguenti provvedimenti ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

MANNIRONI. — *Al Ministro delle finanze.*

— « Per sapere se intenda promuovere sollecitamente un provvedimento legislativo con cui si dia attuazione alle norme contenute nell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, e che preveda l'esenzione ventennale dai dazi doganali per le macchine, attrezzi, materiali destinati alla produzione e trasformazione dei prodotti agricoli della regione ed al suo sviluppo industriale.

« Il provvedimento appare urgente per incrementare, ed efficacemente, anche con tali agevolazioni doganali, lo sviluppo produttivo dell'Isola, nel settore agricolo e industriale ».

RISPOSTA. — « L'articolo 12 dello Statuto sardo prevede le seguenti agevolazioni:

a) l'esenzione da ogni dazio doganale delle macchine e materiali da costruzione destinati alla trasformazione dei prodotti agricoli della regione e al suo sviluppo industriale;

b) l'esenzione da ogni dazio doganale delle macchine e degli attrezzi da lavoro agricoli;

c) l'istituzione di punti franchi;

d) esenzioni doganali in genere per merci ritenute indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell'Isola.

« Pei benefici di cui al punto a) non si rende necessaria alcuna norma di attuazione in quanto il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, riguardante l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1949

vede agevolazioni molto più ampie. La minore durata di tali agevolazioni rispetto al ventennio previsto dallo Statuto sardo non ha importanza attuale e potrà formare oggetto di esame alla fine del periodo indicato dal citato decreto, cioè nel 1957.

« Per quanto si riferisce alle agevolazioni di cui al punto *b*) è stato chiarito che, senza necessità di norme di attuazione, le ditte interessate potranno richiederne l'applicazione, di volta in volta, alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette per il tramite della Regione e che, intanto, la Dogana di Cagliari, cui sono state già impartite istruzioni, potrà consentire il rilascio dei beni in questione con la procedura del dazio sospeso. Naturalmente le ditte interessate potranno chiedere tempestivamente (e cioè quando hanno ottenuto la licenza del Ministero del commercio estero) l'applicazione del beneficio in modo che l'autorizzazione del Ministero delle finanze pervenga prima dell'arrivo della merce in parola, evitando l'onere del deposito del dazio.

« La necessità della preventiva autorizzazione da parte del Ministero delle finanze dipende dalla necessità in cui si trova l'Amministrazione di seguire le importazioni di macchine e di arnesi agricoli, introdotti in esenzione nel territorio della Regione, per evitare che invece di essere ivi impiegate, siano rispedite senza altra difficoltà nel territorio della Repubblica.

In tal caso, evidentemente, l'agevolezza si risolverebbe in un danno per l'Erario, in quanto tutto il territorio dello Stato verrebbe indirettamente a goderne, poiché sarebbe possibile effettuare l'importazione attraverso la Regione, che diventerebbe un comodo punto di transito per gli evasori.

« Circa l'istituzione dei punti franchi si ritiene che attualmente la Regione non possa trarre alcun beneficio da questo istituto particolarmente adatto ai porti di transito e che comunque siano preliminarmente necessari in proposito accurati studi ed intese tra gli uffici competenti statali e regionali.

« Per poter andare incontro ai desideri della Regione in materia di punti franchi è necessario che la Regione medesima effettui i passi necessari per stabilire quali siano i punti franchi da istituire, ne consegua la proprietà o l'uso, sia in grado di far fronte alle spese necessarie (recinti, magazzini, attracchi, ecc.) prenda cioè la necessaria iniziativa, formulando delle proposte concrete, base indispensabile per promuoverne le autorizzazioni.

« Infine le esenzioni doganali da accordarsi a merci ritenute indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell'Isola, formano attualmente oggetto di trattative tra il Ministero delle finanze e la Regione sarda, concluse le quali saranno predisposte le norme di attuazione da porsi in essere con procedimento legislativo.

« Nel frattempo è stata accolta la richiesta che più interessava la Regione, quella relativa all'impiego in esenzione dell'imposta di fabbricazione del gasolio e dei residui del petrolio (concessa con la legge 14 ottobre 1946, n. 206) che l'E.R.L.A.S. (Ente regionale per la lotta antimalarica in Sardegna) sotto la diretta gestione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità), impiega in larga misura nella lotta contro la malaria, adottando criteri di larghezza per la vigilanza sull'impiego di detti carburanti. Le disposizioni della legge precitata hanno incontrato il favore della Regione ».

Il Ministro
VANONI.

PALLENZONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni che hanno consigliato a sospendere il diritto alle contribuzioni volontarie da parte dei dipendenti degli enti locali pubblici e parastatali, in quanto vengono a verificarsi casi nei quali alcuni dipendenti di cui sopra, pur avendo pagato nei primi anni di assunzione l'assicurazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e successivamente la Cassa pensione degli enti locali, sono costretti a perdere i diritti dell'una e dell'altra pensione, per mancanza di sufficienza contributiva nel primo caso e anticipata cessazione del rapporto di lavoro nell'altro.

« L'interrogante chiede, infine, se, comunque, il Ministro non ritiene opportuno dare ampio ausilio al più saggio risparmio, agevolando in ogni modo il contributo volontario per le Casse pensioni ».

RISPOSTA. — « La questione del trattamento di previdenza in favore di coloro che abbiano prestata la loro attività lavorativa per determinati periodi presso enti ed aziende per i quali vige l'obbligo della assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e, per altri periodi, presso amministrazioni tenute, in base alla legge 3 marzo 1938, n. 680, ad iscrivere il proprio personale presso la Cassa pensioni per gli impiegati e salariati degli enti locali, ha formato da tempo oggetto di esame da parte del Ministero del lavoro e di quello del tesoro.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1949

« In proposito è stata concordemente riconosciuta la necessità di apportare modifiche alle vigenti norme di previdenza, al fine di consentire il cumulo dei periodi contributivi presso le diverse istituzioni previdenziali, agli effetti del relativo trattamento complessivo di pensione.

« Per il raggiungimento dello scopo anzidetto, sono attualmente in corso tra le amministrazioni e gli enti previdenziali interessati, opportune intese, volte a concordare le norme da inserire in un apposito disegno di legge, che si prevede di poter sottoporre all'esame del Parlamento entro breve tempo ».

Il Ministro
FANFANI.

RICCIO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se intenda preparare e trasmettere al Parlamento un progetto di legge di proroga del condono delle penalità tributarie ».

RISPOSTA. — « In merito si fa presente che con legge 13 giugno 1948, n. 1100, fu provveduto a prorogare al 31 ottobre 1948 il termine del 31 maggio fissato dal decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109 per beneficiare del condono di soprattasse e pene pecuniarie in materia tributaria ».

Il Ministro
VANONI.

ROSELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali criteri vengano adottati nella particolare questione della cessione dello stabilimento già Arsenale di Gardone V. T. (Brescia) ad industria privata, essendo di grande interesse per i lavoratori disoccupati della zona, che l'atto sia concluso il più rapidamente possibile ed il lavoro nello stabilimento ripreso, a vantaggio del prestigio dell'Amministrazione statale ed a sollievo dei gravi bisogni sociali del luogo ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione demaniale segue con il necessario interesse la questione del passaggio alla industria privata dello stabilimento già Arsenale di Gardone V. T. in provincia di Brescia.

« Sono stati stabiliti contatti con la ditta che si sarebbe dichiarata disposta ad assumere la gestione dello stabilimento ed ha proceduto ai necessari sopralluoghi.

« Non appena l'Amministrazione finanziaria sarà in possesso di tutti gli elementi di giudizio che, peraltro, sono di natura com-

pressa, non mancherà di adottare le decisioni più opportune ».

Il Ministro
VANONI.

WALTER. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi per i quali è stata sospesa la lotteria ippica di Merano, con grave danno alla popolazione ed alla città. Infatti, la lotteria annuale rappresenta una delle maggiori fonti di ricchezza della zona, e non può essere minimamente compensata dall'indennizzo proposto dal Ministero, che non riesce neppure a coprire il bilancio delle spese ordinarie di manutenzione dell'ippodromo ».

RISPOSTA. — « Successivamente al ripristino della lotteria ippica di Merano, autorizzata con decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 1120, che ne prevede l'effettuazione annuale, si concluse regolarmente nel febbraio 1948 la prima manifestazione della lotteria stessa.

« Frattanto era stato indetto dall'Associazione nazionale reduci un concorso a premi il cui espletamento ebbe termine, con notevole indugio, il 10 giugno 1949 dopo un susseguirsi di proroghe e di rinvii. I dannosi effetti della mancata estrazione di detti premi all'epoca fissata e la situazione derivante dai ritardi accennati costrinsero l'Amministrazione a non effettuare altre manifestazioni prima della conclusione del concorso citato.

« Ciò determinò un ritardo nell'inizio delle operazioni concernenti la lotteria « Italia » (i cui biglietti, già stampati, da alcuni mesi, furono messi in vendita nel giugno scorso), dopo la quale, secondo il consueto turno pre-stabilito, avrebbe dovuto aver luogo la Lotteria solidarietà nazionale e quindi la Lotteria di Merano.

« Essendo però quest'ultima collegata a competizioni ippiche che non si possono svolgere molto oltre il mese di ottobre, per l'inoltrarsi della stagione autunnale, non riuscì possibile attuare in detta epoca la corsa medesima.

« Si addivenne così alla manifestazione della Lotteria ippica di Merano 1948-49, collegata ad una speciale corsa che ebbe luogo in detta città il 17 aprile 1949 ed a sei corse principali in ippodromi di altre città italiane, mentre attualmente è in corso la nuova manifestazione per la quale, il 2 ottobre 1949, sono già state eseguite a Merano le operazioni di abbinamento ai cavalli vincenti ».

Il Ministro
VANONI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1949

ZACCAGNINI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se i numerosi concorsi interni, da sostenersi con esami, per la sistemazione in ruolo di personale avventizio, annullino il disposto del decreto n. 262 dell'aprile 1948, con il quale furono istituiti i ruoli transitori per la graduale sistemazione in ruolo degli avventizi, secondo l'anzianità di servizio ed altri elementi di merito e in base al quale già da tempo tutti gli avventizi hanno completata la necessaria documentazione; e per sapere se non ritenga necessario disporre che in tutte le provincie della Repubblica venga osservato un identico tipo di orario per ovviare al malumore creato fra il personale dal fatto che mentre in quasi tutta Italia si osserva l'orario unico, in alcune provincie (fra le quali Ravenna) è attuato l'orario spezzato ».

RISPOSTA. — « In relazione alle richieste riguardanti la sistemazione in ruolo degli avventizi, nonché l'orario degli uffici pubblici, si ritiene opportuno far presente quanto segue:

1°) I concorsi interni per esami sono quelli indetti in applicazione dei provvedimenti di revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria, i quali dispongono che i posti che risultano disponibili in conseguenza della revisione stessa, devono essere conferiti mediante concorsi per esami, cui possono partecipare i dipendenti di ruolo e non di ruolo, di questo Ministero e delle altre Amministrazioni statali (articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, ed articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349).

« Trattasi quindi di disposizioni particolari per l'Amministrazione finanziaria, che non annullano le norme di carattere generale contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di speciali ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, ma offrono agli avventizi una nuova possibilità di sistemazione in ruolo, in aggiunta a quella prevista dal decreto ora citato.

« Pertanto, questa Amministrazione provvederà ugualmente all'inquadramento dei propri avventizi nei ruoli speciali transitori di cui sopra, non appena sarà stata emanata la legge per l'attuazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 262, prevista dall'articolo 8 — secondo comma — dello stesso decreto.

2°) Per quanto riguarda, poi, l'orario d'ufficio si premette che l'orario normale, giusta il disposto dell'articolo 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, è di sette ore giornaliere, da effettuarsi in due periodi.

« Tuttavia, come è noto, sono state ammesse deroghe a tale norma, in vista di particolari situazioni locali determinate dagli eventi bellici — la valutazione delle quali, per disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri è rimessa caso per caso ai singoli prefetti — consentendo, qualora tali particolari situazioni locali lo impongano, l'adozione di un orario limitato a sei ore giornaliere, purché prestato in un solo periodo.

« Non si può non disconoscere che la coesistenza di due tipi di orario per gli uffici pubblici è causa di qualche inconveniente. Si ritiene opportuno, però, sottolineare che il problema della determinazione dell'orario dei pubblici uffici, è un problema di carattere generale che investe tutte le Amministrazioni dello Stato.

« Infatti l'orario degli uffici pubblici è regolato dalle disposizioni che vengono emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle quali l'Amministrazione finanziaria si uniforma, salvo quelle eccezioni che potrebbero essere determinate da particolari esigenze di servizio.

« Tale questione è attualmente allo studio dei competenti organi, i quali, a situazione normalizzata, faranno conoscere il tipo di orario che verrà definitivamente adottato in tutti gli uffici statali ».

Il Ministro
VANONI.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se è vero che l'Amministrazione monopoli di Stato, intenderebbe fra breve indire aste pubbliche per l'assegnazione dei magazzini di vendita e, qualora fosse vero, se non ritenga opportuno che l'Amministrazione monopoli proceda invece all'assegnazione per trattative private dirette con gli attuali reggenti, come d'altronde già fece in passato in base al decreto legislativo 7 ottobre 1926, n. 1811, riconoscendone così i sacrifici e i meriti ed evitando inoltre nel proprio interesse, di privarsi di personale già pratico e ormai riconosciuto idoneo ».

RISPOSTA. — « Quasi tutti i 600 magazzini di vendita di generi di monopolio sono attualmente in reggenza provvisoria, non essendosi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1949

potuto provvedere, durante la guerra ed il periodo successivo, alla stipulazione di regolari contratti di appalto.

« Gli attuali reggenti provvisori dei magazzini appartengono alle seguenti categorie:

1°) magazzinieri per i quali è già scaduto il precedente contratto di appalto;

2°) coniuge e figli del magazziniere deceduto o che abbia rinunciato alla gestione in favore dei familiari, ai sensi dell'articolo 49 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

3°) persone scelte dagli ispettori compartimentali, all'atto della vacanza dei magazzini, senza alcuna speciale procedura, fra coloro che erano ritenuti capaci di assolvere precariamente l'incarico, in attesa della sistemazione dei magazzini secondo le norme dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita.

« I reggenti provvisori appartenenti alle prime due categorie possono ottenere l'appalto dei magazzini a trattativa privata per la facoltà derivante all'Amministrazione dagli articoli 48 e 50 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577. Dopo l'applicazione delle disposizioni suindicate risulteranno sistemati mediante contratto a trattativa privata circa 500 dei 600 magazzini disponibili.

« I magazzini affidati in reggenza alle persone di cui al n. 3°), circa un centinaio, debbono essere appaltati attraverso esperimento di pubblica gara, poiché le disposizioni del

citato ordinamento non lasciano la facoltà all'Amministrazione di sistemarli mediante trattativa privata con gli attuali reggenti che non hanno titolo per il conferimento dell'appalto medesimo.

« D'altra parte l'Amministrazione non ritiene di proporre un eventuale provvedimento di eccezione in deroga alle disposizioni vigenti perché essa non può rinunciare, in contrasto con la legge di contabilità dello Stato, alla possibilità di conseguire economie nelle spese di gestione per mezzo della concorrenza promossa con il pubblico incanto.

« Se si tiene conto che da oltre dieci anni non si bandiscono aste pubbliche e che le spese di gestione dei magazzini sono in parte influenzate dagli oneri eccezionali sopportati dall'Amministrazione nel periodo in cui i magazzinieri ottenevano il rimborso integrale delle spese sostenute, appare con maggiore evidenza la necessità di far luogo alla pubblica gara per l'appalto dei magazzini.

« Non si ritiene, infine, consigliabile per l'Amministrazione, di far sorgere un vero e proprio diritto da situazioni di fatto precarie anche per non deludere le legittime aspettative di molti aspiranti alla gestione dei magazzini ».

Il Ministro
VANONI.